

**REGOLAMENTO (CE) N. 668/96 DELLA COMMISSIONE**

del 12 aprile 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per 65 000 tonnellate di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'Italia dispone di un quantitativo rilevante di frumento duro, acquistato nell'ambito dell'intervento durante la campagna 1991/1992; che, tenuto conto del lungo periodo di magazzinaggio, la qualità di origine di questi cereali si è deteriorata; che per interrompere questo processo è necessario mettere in vendita quanto prima il prodotto in causa; che è pertanto opportuno stabilire il prezzo minimo di vendita secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nel quadro di una reimmissione sul mercato mediante gara, in deroga al regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento italiano indice, conformemente alle condizioni di seguito indicate, una gara permanente per 65 000 tonnellate di frumento duro da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 65 000 tonnellate di frumento duro figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

1. Non si applica il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

2. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, l'Italia presenta alla Commissione un

elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato italiano.

*Articolo 3*

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 25 aprile 1996 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), fatta eccezione per il 9 e il 16 maggio 1996.

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 maggio 1996 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente per gli interventi nel mercato (EIMA)  
Via Palestro 81  
I-00100 Roma  
(tel.: 49 49 91; telefax: 62 03 31).

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.